

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA (INGIUNZIONI FISCALI) E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. N. 34/2023,
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 56/2023**



COMUNE DI MASCALI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE (INGIUNZIONI FISCALI) E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,
CONVERTITO DALLA LEGGE 56/2023**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- Art. 3 - ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- Art. 4 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- Art. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE
- Art. 6 - MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO
- Art. 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE
- Art. 8 - PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO
- Art. 9 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26/05/2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di provvedimenti di *ingiunzioni fiscali* di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639 e di *avvisi di accertamento esecutivi*, di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27/12/2019, n. 160, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali.

Articolo 2

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 affidate ai Concessionari nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento o degli avvisi di accertamento esecutivi, i debitori possono estinguere il debito versando:
 - a. **le somme dovute a titolo di capitale;**
 - b. **le somme maturate a titolo di rimborso delle procedure esecutive;**
 - c. **le somme relative alla notifica dell'ingiunzione fiscale o dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali.**
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 24/11/1981, e le somme maturate a titolo di onere di riscossione.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario (*o alla Società in house*) della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, **entro il termine del 30 SETTEMBRE 2023**, apposita istanza, con le modalità definite dal Comune.
2. L'istanza deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - b. la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c. i dati identificativi del provvedimento e dei provvedimenti di oggetto dell'istanza;
 - d. l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - e. il numero di rate, non superiore a dieci, di cui l'ultima in scadenza **non oltre il limite massimo del 30/11/2025**;
 - f. l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale, presso l'ufficio Tributi, presso il Front-office apposita modulistica.

Articolo 4

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, l'ufficio comunale comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, delle modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. **versamento unico**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
 - b. **versamento in due rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento e dicembre 2023;
 - c. **versamento in tre rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023 e febbraio 2024;
 - d. **versamento in quattro rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024 e maggio 2024;
 - e. **versamento in cinque rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024 e agosto 2024;
 - f. **versamento in sei rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, agosto 2024 e novembre 2024;
 - g. **versamento in sette rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, agosto 2024, novembre 2024 e febbraio 2025;
 - h. **versamento in otto rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, agosto 2024, novembre 2024, febbraio 2025 e maggio 2025;
 - i. **versamento in nove rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, agosto 2024, novembre 2024, febbraio 2025, maggio 2025 e agosto 2025;
 - j. **versamento in dieci rate di pari importo**: entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, agosto 2024, novembre 2024, febbraio 2025, maggio 2025, agosto 2025 e novembre 2025;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento o nell'avviso di accertamento esecutivo definitivo e oggetto di procedure consequenziali.

Articolo 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dai concessionari, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni fiscali o agli avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali, di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto dell'istanza di definizione agevolata i termini di prescrizione e decadenza e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Articolo 6
MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Articolo 7
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel Decreto di omologazione.

Articolo 8
PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla comunicazione di accoglimento o rigetto dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il concessionario, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo

Articolo 9
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7 del D.L. 30/03/2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26/05/2023, n. 56.